

STATUTO DELL'OSSERVATORIO EUROPEO DEL PLURILINGUISMO (OEP)

ARTICOLO 1 - È istituita tra gli aderenti al presente statuto un'associazione apolitica disciplinata dalla legge 1°luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901, denominata:

OSSERVATORIO EUROPEO DEL PLURILINGUISMO (OEP)

ARTICOLO 2 – Il nome dell'associazione è espresso in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea European observatory for the plurilingualism (en)

Europäisches Forum für Mehrsprachigkeit (de)

Observatorio europeo del plurilinguismo (es)

Observatori Europeu del Plurilingüisme (ca)

Osservatorio europeo del plurilinguismo (it)

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πολυγλωσσία (el)

Europees waarnemingscentrum van de meertaligheid (nl)

Observatório europeu plurilinguisme (pt)

Europske observatorium multilingvizmu (sk)

Observatorul European al plurilivismului (ro)

Faireachlann Eorpach an Ilteangachais (ga)

Европейска лаборатория по плурилингвизъм (bg)

...

Il Consiglio d'amministrazione decide sulle eventuali modifiche e traduzioni in altre lingue.

ARTICOLO 2 bis – Il presente statuto è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

ARTICLE 3 – Obiettivi

Sostenere la diversità linguistica dell'Unione in tutte le sue componenti politiche, amministrative, economiche, sociali e culturali.

Favorire l'emergenza di una cittadinanza europea attiva fondata sulla comprensione linguistica e culturale europea.

Promuovere fin dall'infanzia e per tutta la vita l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue.

Promuovere tramite il plurilinguismo la diversità culturale, fondamento di qualsiasi tipo di creatività, gli scambi reciproci ed il mutuo rispetto, base di un progresso pacifico.

Contribuire alla prevenzione del razzismo, della xenofobia e del comunitarismo tramite il sostegno del plurilinguismo e dell'interculturalismo.

Suscitare collaborazioni per l'avvio di azioni e ricerche nei menzionati settori.

Animare un sito internet con i seguenti obiettivi :

- Costituire una base di dati europea e multilingue sulle lingue ed il plurilinguismo.
- Costituire un sito di pubblicazione diretta sulle lingue ed il plurilinguismo.
- Costituire una fonte d'informazione e di scambio per la società civile nelle sue diverse componenti interessate dalle questioni linguistiche, segnatamente: le famiglie, gli insegnanti, le imprese, i lavoratori subordinati.
- Favorire il gemellaggio tra la ricerca scientifica e la società civile.
- Pubblicare una lettera via e-mail.

ARTICOLO 4 -Sede sociale

La sede sociale è istituita presso la:

Maison de l'Europe et Foyer de Rencontres internationales
Hôtel de Coulanges, 35-37 rue des Francs Bourgeois - 75004 Paris.

Essa è se del caso trasferita con semplice decisione del Consiglio di amministrazione, previa necessaria ratifica da parte dell'assemblea generale.

ARTICOLO 5 -Composizione

L'associazione si compone:

a) dei membri fondatori, di diritto membri attivi : l'ASEDIFRES (Association Européenne d'Etudes et de Diffusion sur l'Europe, la Recherche et la Société), la FDEI (Fondation pour le Développement de l'Enseignement International), l'APLV (Association des Professeurs de Langues Vivantes), Génération Europe 21 e il Forum des instituts culturels enseignant les langues

européennes aux adultes à Paris.

b) di membri onorari, dispensati da qualsiasi tipo di quota di partecipazione e che beneficiano delle prerogative dei membri attivi. Essi sono cooptati dal Consiglio di amministrazione.

c) di membri attivi.

Gli importi dei contributi degli aderenti, in qualità di persone fisiche, morali o assimilate sono fissate dall'assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

d) di partner.

Accordi di partenariato possono essere conclusi con organismi i cui obiettivi convergono con quelli dell'Osservatorio. Un accordo definitivo definisce i rapporti con i partner. Il partner può essere rappresentato senza diritto di voto in seno al Consiglio di amministrazione.

L'accordo di partenariato, firmato dal presidente e ratificato dal Consiglio di amministrazione, definisce gli obiettivi perseguiti, le azioni comuni, le responsabilità, le condizioni di collaborazione, gli impegni finanziari. Tutte le azioni specifiche che portano ad impegni finanziari formano oggetto di accordi scritti specifici.

ARTICOLO 6 - Condizioni di adesione

Per essere membro dell'Osservatorio occorre godere dei diritti civili e politici, essere presentati da un padrino, membro dell'associazione, o presentare domanda scritta al presidente.

Il Consiglio di amministrazione statuisce sulle domande di ammissione all'unanimità.

ARTICOLO 7 - Radiazione

La qualità di membro viene meno:

1° per una persona morale:

a) a seguito della decisione presa dall'interessato stesso, conformemente allo statuto;

b) a seguito di radiazione pronunciata per motivi gravi o rifiuto di contribuire al funzionamento, dal Consiglio di amministrazione, salvo ricorso presso l'assemblea generale. Il presidente in questo caso di fattispecie è preventivamente chiamato a fornire spiegazioni.

2° Per un membro a titolo individuale:

- a) a seguito di dimissioni;
- b) a seguito di decesso;
- c) a seguito di mancato versamento della quota di partecipazione;
- d) a seguito di motivi gravi, da valutare, da parte del Consiglio, previa inchiesta e corrispondente invito all'interessato, con lettera raccomandata, a presentarsi all'Ufficio per fornire spiegazioni ;
- e) a seguito del raggiungimento dell'età massima di 72 anni, salvo proposta contraria da parte dell'Ufficio.

ARTICOLO 8 -Risorse

Le risorse dell'associazione comprendono:

- 1) I contributi.
- 2) Sovvenzioni o finanziamenti puntuali o basati su programmi elaborati dallo Stato, da collettività territoriali, o da istituzioni europee o internazionali.
- 3) Le risorse create a titolo eccezionale e, se del caso, previa autorizzazione dell'autorità competente.
- 4) Altre risorse autorizzate a norma di legge (doni manuali, ecc.).

ARTICOLO 9 -Consiglio di amministrazione e Ufficio

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 a 15 membri eletti per tre anni dall'assemblea generale ordinaria che ne statuisce il numero. I membri possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, per formare l'Ufficio:

- 1) un presidente;
- 2) almeno un vicepresidente ;
- 3) un segretario generale ;
- 4) un tesoriere.

Un presidente uscente può essere nominato presidente onorario.

Si possono designare un segretario e un tesoriere aggiunto.

Il Consiglio di amministrazione è rinnovato annualmente per un terzo, a partire dalla prima scadenza del mandato. Nei due anni successivi, i membri uscenti sono designati per sorteggio. L'Ufficio è eletto per un anno, con scrutinio segreto. In caso di vacanza in seno al Consiglio di amministrazione, il medesimo provvede eventualmente al caso. Nella fattispecie, esso fa approvare la nomina dall'assemblea generale ordinaria successiva. La durata del mandato dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione è la stessa, in questo caso, della durata restante dei membri che essi sostituiscono.

Il Consiglio di amministrazione propone eventualmente all'assemblea generale di aumentare il numero massimo dei membri del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 10 - Periodo di attività, deliberazioni del Consiglio di amministrazione, verbali

L'esercizio contabile coincide con l'anno civile. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del presidente

Per convalidare le deliberazioni occorre la presenza o il voto per delega dei due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. Le decisioni sono prese a maggioranza; se del caso, il voto del presidente è preponderante.

Egli invita alle riunioni del Consiglio di amministrazione le persone, la cui partecipazione egli ritiene utile ai fini delle deliberazioni.

Il presidente o il segretario firmano, in apposito registro, il verbale delle sedute, il cui testo non deve presentare interruzioni o correzioni.

I membri dell'Ufficio e del Consiglio di amministrazione assumono i loro compiti senza retribuzione alcuna.

Il presidente rappresenta a tutti gli effetti l'associazione in tutti gli atti della vita civile e davanti alla giustizia, con facoltà di delega.

Spetta al presidente regolare le spese, apponendo, insieme al tesoriere, la propria firma sui conti postali o bancari dell'associazione. Il presidente può delegare ad hoc uno o più vicepresidenti.

ARTICOLO 11 - Assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria, rigorosamente composta di membri attivi, in regola con i contributi per l'anno in corso, si tiene annualmente, nel secondo trimestre dell'anno civile. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio di amministrazione e i membri dell'associazione sono convocati dalla segreteria, almeno quindici giorni prima della data prestabilita; l'ordine del giorno figura nelle convocazioni. Il suo Ufficio è costituito dall'Ufficio del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale prende atto delle relazioni sulla gestione del Consiglio di amministrazione e sulla situazione finanziaria e morale dell'associazione. Essa approva i conti dell'esercizio precedente, vota il bilancio dell'esercizio successivo, delibera sulle questioni che figurano all'ordine del giorno e provvede, se del caso, al rinnovo dei membri del Consiglio di amministrazione..

La maggioranza è ottenuta in base alla regola della doppia maggioranza seguente:

- maggioranza di tutti i membri attivi, in qualità di individui e persone morali.
- maggioranza dei membri attivi, in qualità di persone morali.

I membri impossibilitati a partecipare all'assemblea generale possono delegare ad un altro membro attivo il potere di agire e di votare in loro nome (ciascun membro attivo può ricevere al massimo dieci mandati).

La relazione annuale e i conti sono pubblicati annualmente sul sito internet accessibile unicamente ai membri .

Nell'assemblea generale sono trattate esclusivamente questioni sottoposte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - Assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale straordinaria è convocata dal presidente o su domanda della metà più uno dei membri attivi.

L'assemblea generale straordinaria comprende almeno il quinto dei membri attivi in regola con i contributi per l'anno in corso e dei membri onorifici ed è convocata almeno con un mese di anticipo. Se tale proporzione non è raggiunta, l'assemblea generale è nuovamente convocata, ma con un intervallo di quindici giorni e, in questo caso, essa delibera a tutti gli effetti, a prescindere dal numero di membri presenti.

In ogni caso, l'assemblea generale straordinaria statuisce unicamente a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla dissoluzione dell'associazione e convocata specialmente a tal fine, deve comprendere almeno la metà più uno dei membri in esercizio.

In caso di dissoluzione, l'assemblea generale designa uno o più commissari incaricati di liquidare i beni dell'associazione e l'attivo è devoluto ai sensi della legge 1°luglio 1901, articolo 9, e del decreto del 16 agosto 1901.

ARTICOLO 13 - Comitato scientifico

Il Consiglio di amministrazione istituisce, su proposta dell'Ufficio, un comitato scientifico composto da rappresentanti della comunità scientifica nei vari settori scientifici coperti dall'Osservatorio e di varie nazionalità europee.

ARTICOLO 14 - Regolamento interno

Previa approvazione da parte dell'assemblea generale, il Consiglio di amministrazione stabilisce un regolamento interno. Esso è destinato a determinare i vari punti non previsti dallo statuto, le modalità di aumento dei contributi e il divieto di avviare qualsiasi tipo di discussione di parte.

ARTICOLO 15 - Modifica dello statuto, dissoluzione

Lo statuto è modificato esclusivamente su proposta del Consiglio di amministrazione o su proposta almeno di un decimo dei membri, presentata all'Ufficio almeno un mese prima della seduta e su decisione di un'assemblea straordinaria convocata a tali effetti.

L'assemblea generale comprende almeno il quinto dei membri attivi e dei membri onorifici. Se tale proporzione non è raggiunta, l'assemblea generale è nuovamente convocata, ma a quindici giorni di intervallo e, in questo caso, delibera a tutti gli effetti, a prescindere dal numero dei membri presenti.

In ogni caso, lo statuto è modificato esclusivamente a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla dissoluzione dell'associazione e convocata specialmente a tali effetti, comprende almeno la metà più uno dei membri in esercizio.

Se tale proporzione non è raggiunta, l'assemblea generale è nuovamente convocata, ma con un intervallo di quindici giorni e, in questo caso, essa delibera a tutti gli effetti, a prescindere dal numero di membri presenti. In caso di dissoluzione, l'assemblea generale designa uno o più commissari incaricati di liquidare i beni dell'associazione e l'attivo è devoluto ai sensi della legge 1°luglio 1901, articolo 9, e del decreto del 16 agosto 1901.